



REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 8 marzo 1995

N. 989 Reg. deliberazioni

OGGETTO: **LEGGE REGIONALE "Trasferimento alle Unità sanitarie locali della competenza in ordine ai pagamenti nei confronti delle istituzioni private e convenzionate con la Regione Puglia a norma degli artt. 26 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".**

L'anno millenovecento novantacinque il giorno otto del mese di marzo alle ore 10,30, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio Regionale, in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del Sig. dott. Cosimo Convertino

Vice Presidenti i sigg. dott. Domenico Albano - prof. Marcello Strazzeri

Consiglieri Segretari i sigg. dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti

e con l'assistenza:

- del Coordinatore del Settore Segreteria del Consiglio F.F. sig. Alfonso Vigilante

- del Responsabile dell'Ufficio Aula e Resocontazione \_\_\_\_\_

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti
1) ALBANO Domenico	2	
2) ANGIULI Vito	4	
3) ANNESE Mario		2
4) APRILE Leonardo	6	
5) ARMENISE Nicola	1	
6) BALDUCCI Enrico		4
7) BELARDI Raffaele	4	
8) BELLOMO Michele	1	
9) BIANCO Stefano	5	
10) BRUNO Antonio	4	
11) CARROZZO Gaetano	5	
12) COLANGELO Sabino	5	
13) COLOGNO Michele	5	
14) COLUCCI Francesco	5	
15) CONVERTINO Cosimo	5	
16) COPERTINO Giovanni	5	
17) CROCCO Antonio	1	
18) DE CRISTOFARO Mario	1	
19) DE LUCIA Francesco	1	
20) DI CAGNO Nicola	1	
21) DI GIOIA Pasquale	1	
22) DIPIETRANGELO Carmine	5	
23) FERLICCHIA Luigi	1	
24) FESTINANTE Luigi	1	
25) FITTO Raffaele	1	

	Presenti	Assenti
26) FUSILLO Nicola	2	
27) GIANGROSSI Luigi		2
28) GODELLI Silvia	4	
29) INTRONA Onofrio	1	
30) LIA Cesare	5	
31) MACRI' Camillo	6	
32) MARTELOTTA Giuseppe	1	
33) MARZO Corradino	5	
34) MASSAFRA Isabella	5	
35) MINISCHETTI Luigi	5	
36) OCCHIOFINO Nicola	1	
37) PIZZICOLI Michele	5	
38) POTI' Vittorio	1	
39) PUGLIESE Girolamo	1	
40) SABATO Giovanni	1	
41) SAVINO Vito	1	
42) SILVESTRI Antonio	1	
43) STANO Giulio	1	
44) STEFANETTI Armando	5	
45) STRAZZERI Marcello	1	
46) TAGLIENTE Nicola	1	
47) TARQUINIO Lucio	1	
48) TEDESCO Alberto	1	
49) TONDO Antonio	1	
50) ZINGRILLO Giuseppe	1	

A relazione del sig. Vice Presidente di turno, Cons. Albano (si è allontanato dall'Aula il Presidente Convertino), il quale informa l'Assemblea che ventisettesimo argomento in discussione è il disegno di legge "Trasferimento alle Unità sanitarie locali della competenza in ordine ai pagamenti nei confronti delle istituzioni private e convenzionate con la Regione Puglia a norma degli artt. 26 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833".

Dà la parola al relatore, Cons. Zingrillo, Presidente della III Commissione consiliare permanente.

- O M I S S I S -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere all'approvazione del disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- O M I S S I S -

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;
- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;
- A maggioranza di voti, con il voto contrario del Gruppo Misto-S.A. e l'astensione dei Gruppi P.D.S. e A.N. e del Presidente Albano (sono assenti dall'Aula i Consiglieri Armenise, Colucci e Di Cagno), espressi e accertati per alzata di mano,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Trasferimento alle Unità sanitarie locali della competenza in ordine ai pagamenti nei confronti delle istituzioni private e convenzionate con la Regione Puglia a norma degli artt. 26 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Domenico Albano)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.  
F.to (sig. Alfonso Vigilante)



LEGGE REGIONALE

"Trasferimento alle Unità sanitarie locali della competenza in ordine ai pagamenti nei confronti delle istituzioni private e convenzionate con la Regione Puglia a norma degli artt. 26 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833"

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 1995, la competenza per il pagamento delle prestazioni erogate dalle istituzioni private convenzionate con la Regione Puglia a norma degli artt. 26 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 è attribuita alle Unità sanitarie locali (USL) nel cui territorio è ubicata la sede della istituzione convenzionata.

2. Limitatamente all'esercizio 1995, il pagamento delle prestazioni erogate dalle istituzioni di cui al precedente comma 1 sarà effettuato:

- a) mediante acconti mensili pari all'80% della media mensile delle contabilità presentate nell'anno 1994;
- b) con conguagli sulla contabilità trimestrale, in conformità alla normativa vigente.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Misto-S.A. e l'astensione dei Gruppi P.D.S. e A.N. e del Presidente Albano (sono assenti dall'Aula i Consiglieri Armenise, Colucci e Di Cagno)



Art. 2

1. La Regione, in nome e per conto delle USL di cui al comma 1 del precedente art. 1, provvede alla erogazione degli acconti dovuti alle case di cura private fino al 30 giugno 1995, mentre dal 1° luglio 1995 le predette USL provvedono sia all'accontazione mensile che ai conguagli spettanti dal 1° gennaio 1995, secondo la normativa vigente per le prestazioni ospedaliere.

2. La compensazione tra le USL della Regione per le prestazioni rese dalle case di cura private a partire dal 1° gennaio 1995 sarà effettuata dall'Assessorato regionale alla sanità sulla base della rendicontazione trasmessa dalle USL territorialmente competenti per ciascuna istituzione privata convenzionata, mediante imputazione delle relative somme a carico della USL di residenza dell'assistito.

3. L'Assessorato regionale alla sanità provvederà, altresì, alla integrazione delle quote finanziarie spettanti alle USL, di cui al comma 1 dell'art. 1 della presente legge, per le prestazioni erogate dalle case di cura private convenzionate in favore di assistiti provenienti da altre regioni, sulla base di specifica rendicontazione decorrente dal 1° gennaio 1995.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Misto-S.A. e l'astensione dei Gruppi P.D.S. e A.N. e del Presidente Albano (sono assenti dall'Aula i Consiglieri Armenise, Colucci e Di Cagno)

Art. 3

1. La Regione, in nome e per conto delle USL territorialmente competenti per i centri di riabilitazione privati convenzionati, provvede alla erogazione sia degli acconti che dei conguagli per il primo e il secondo trimestre 1995, a norma del precedente art. 1, comma 2.

2. Dal 1° luglio 1995 le competenti USL provvedono sia all'accontazione mensile che ai conguagli relativi al terzo e quarto trimestre.

3. La compensazione tra le USL della Regione per le prestazioni rese dal 1° gennaio 1995 dai centri di riabilitazione



privati convenzionati con la stessa Regione sarà effettuata dall'Assessorato regionale alla sanità mediante imputazione delle relative somme a carico della USL di residenza dell'assistito, con i seguenti criteri:

- a) per le prestazioni maturate nel primo semestre 1995 con rilevazione diretta da parte del predetto Assessorato sulle contabilità afferenti lo stesso periodo;
- b) per le prestazioni relative al secondo semestre 1995 sulla base delle rilevazioni effettuate dalle USL competenti territorialmente per ciascun centro di riabilitazione, trasmesse all'Assessorato regionale alla sanità e alla USL di residenza dell'assistito.

4. Le prestazioni erogate dal 1° gennaio 1995 in favore di cittadini pugliesi da centri di riabilitazione extra-regionali, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ex art. 26 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, sono a carico della USL di residenza dell'assistito. Il relativo pagamento è effettuato dalla USL direttamente al centro erogatore secondo la normativa vigente.

5. Le prestazioni erogate da centri di riabilitazione privati convenzionati con la Regione Puglia in favore di cittadini provenienti da altre regioni continuano a essere pagate direttamente dalla USL di residenza dell'assistito.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Misto-S.A. e l'astensione dei Gruppi P.D.S. e A.N. e del Presidente Albano (sono assenti dall'Aula i Consiglieri Armenise, Colucci e Di Cagno)

#### Art. 4

1. Le quote finanziarie assegnate ed erogate alle USL per il pagamento delle istituzioni private convenzionate con la Regione Puglia, a norma degli artt. 26 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non possono essere utilizzate dalle stesse per finalità diverse da quelle di destinazione.

(approvato a maggioranza, con il voto contrario del Gruppo Misto-S.A. e l'astensione dei Gruppi P.D.S. e A.N. e del Presidente Albano (sono assenti dall'Aula i Consiglieri Armenise, Colucci e Di Cagno)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (dott. Domenico Albano)



Consiglio Regionale  
della Puglia

5

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (dott. Giovanni Sabato - dott. Armando Stefanetti)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO F.F.  
F.to (sig. Alfonso Vigilante)